

# **Decreto federale che approva e attua lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisio- ne quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di poli- zia in materia penale**

**(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

Avamprogetto del  
20 aprile 2009

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2009<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> Lo scambio di note del 14 gennaio 2009 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale<sup>3</sup> è approvato.

<sup>2</sup> In relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1, il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento da parte della Svizzera dei propri requisiti costituzionali conformemente all'articolo 7 capoverso 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>4</sup>.

## **Art. 2**

<sup>1</sup> La legge federale che attua la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale è approvata nella versione qui annessa.

## **Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo per trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per

RU .....

- 1 RS 101
- 2 FF 2009 ...
- 3 RS... ; RU 2009
- 4 RS 0.360.268.1

Recepimento della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. DF

---

l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali, conformemente agli articoli 141 capoverso 1 lettera d numero 3 e 141a capoverso 2 Cost.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della legge federale indicata all'articolo 2.